



Repubblica Italiana- Regione Siciliana

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G.Tomasi di Lampedusa"

Via Aldo Moro, 22 - Gravina di Catania

095416230 - Fax 095415963

Cod. Fisc. 93003130874 Cod. Mecc.CTIC828005

e-mail:ctic828005@istruzione.it

Sito: noidellalampedusa.edu.it



Circolare n. 265

IC "G. TOMASI DI LAMPEDUSA" - GRAVINA (CT)
Prot. 0006615 del 01/06/2023
IV (Uscita)

Ai Docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado

e p.c.

Al D.S.G.A.

Al personale ATA

REGISTRO ELETTRONICO

LORO SEDI

**Oggetto: Adempimenti di fine anno scuola secondaria di primo grado- Esami di Stato -
Calendario degli scrutini finali- Convocazione Collegio dei Docenti**

Per l'opportuna conoscenza, facendo seguito a quanto deliberato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 19 maggio u.s., in merito agli adempimenti in oggetto, si comunica quanto segue:

1) TERMINE ATTIVITÀ DIDATTICHE

VENERDÌ 9 giugno 2023 termine delle attività didattiche per la Scuola Secondaria di Primo Grado.

2) VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e degli studenti delle scuole del primo ciclo di istruzione per le classi non terminali è effettuata in via ordinaria tenendo a riferimento il decreto legislativo n. 62/2017.

Per la scuola secondaria di primo grado la valutazione finale degli apprendimenti per le classi prime e seconde è espressa con voto in decimi ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 62/2017, tenendo conto dell'effettiva attività didattica svolta.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva, secondo quanto previsto **dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 62/2017**.

La valutazione del comportamento è espressa con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione in applicazione **dell'articolo 2, comma 5, del d. lgs. 62/2017**.

Per procedere alla valutazione finale dell'alunno, le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui **all'articolo 5 del decreto legislativo n. 62/2017**.

Restano fermi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

Pertanto, si richiama l'art. 1 del D.lgs n. 62/2017, che in merito alla valutazione specifica quanto segue:

Art. 1 (dlgs 62/2017)

Principi. Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione

a. La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.

b. La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; e' effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa.

c. La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.

d. Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, anche in sede di elaborazione del piano triennale dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli studenti, in coerenza con quanto previsto dal regolamento di istituto, dal Patto educativo di corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio.

e. Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano modalità di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti.

f. L'istituzione scolastica certifica l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi.

g. Le istituzioni scolastiche partecipano alle rilevazioni internazionali e nazionali dei livelli di apprendimento ai fini della valutazione del sistema nazionale di istruzione e della qualità del proprio servizio.

h. I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione, come previsto dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica, 31 agosto 1999, n. 394, e sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

(Valutazione nel primo ciclo di istruzione)

La valutazione è condotta ai sensi dell'articolo 2 del Decreto legislativo 62/2017

1. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curriculum, e' espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento.
2. L'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima Acquisizione.
3. La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno.
4. Omissis
5. La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto specificato nel comma 3 dell'articolo 1.
6. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità la valutazione è espressa congiuntamente.
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 relativamente alla valutazione dell'insegnamento della religione cattolica, la valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, e' resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.

Si riportano gli artt. di cui sopra del D.Lgs. 62/2017:

Articolo 6, comma 2 del Decreto legislativo.62/2017

2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.

Articolo 5 del Decreto legislativo 62/2017

Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado

1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti,

motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.

3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.

Prove standardizzate e certificazione delle competenze **CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE**

(Prove standardizzate e certificazione delle competenze)

1. Gli alunni partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese previste dall'articolo 7 del Dlgs 62/2017. La mancata partecipazione non rileva in ogni caso per l'ammissione all'esame di Stato.

2. Ai sensi dell'articolo 2 del DM 742/2017, la certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l'esame di Stato, ad eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista. Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle competenze è integrata ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017.

Restano quindi ferme le disposizioni di cui all'articolo 7 del D. L.gs. 62/2017 e dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742, concernenti la certificazione delle competenze.

Articolo 2 D.lgs n.742/2017

(Tempi e modalità di compilazione della certificazione)

1. La certificazione delle competenze è rilasciata al termine della classe quinta di scuola primaria e al termine del primo ciclo di istruzione alle alunne e agli alunni che superano l'esame di Stato, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

2. Il documento, redatto durante lo scrutinio finale dai docenti di classe per la scuola primaria e dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado, è consegnato alla famiglia dell'alunna e dell'alunno e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo.

Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle competenze è integrata ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3 del D.M.742/2017.

Art. 7 D.L.gs 62/2017

Prove nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola secondaria di primo grado

1. L'INVALSI, nell'ambito della promozione delle attività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, effettua rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate, computer based, volte ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese in coerenza con le indicazioni nazionali per il curriculum.

Tali rilevazioni sono effettuate nella classe terza della scuola secondaria di primo grado, come previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, come modificato dall'articolo 26, comma 2, del presente decreto.

2. Le prove di cui al comma 1 supportano il processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia della azione didattica.

3. Per la prova di inglese, l'INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento europeo per le lingue, eventualmente in convenzione con gli enti certificatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Le prove di cui al comma 1 si svolgono entro il mese di aprile e la relativa partecipazione rappresenta requisito di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. Per le alunne e gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove.

5. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività ordinarie d'istituto.

Articolo 4 commi 1-2-3

D.lgs n.742/2017

(Modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione)

1. Tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017, è adottato il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione, di cui all'allegato B.

2. Il modello di cui al comma 1 è integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che descrive i livelli conseguiti dall'alunna e dall'alunno nelle prove nazionali di italiano e matematica.

3. Il modello è, altresì, integrato da una ulteriore sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della prova scritta nazionale, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017.

comma 5

5. Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n. 104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze del profilo dello studente agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.

Valutazione degli alunni e degli studenti con disabilità o con DSA

Per gli alunni e gli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992, si procede alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento sulla base del piano educativo individualizzato.

Per gli alunni e gli studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento ai sensi della legge n. 170 del 2010, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato.

3) ESAMI DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2023.

3. Ai fini della presente ordinanza si applicano le seguenti definizioni:

Dlgs 62/2017, D.M. 741/2017 e D.M. 742/2017,

Nota Informativa MIM prot. 4155 del 07/02/2023 che definisce le modalità di espletamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione per l'anno scolastico 2022/2023 ai sensi dell'articolo 1, comma 956, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,

DPR 263/2012: decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263;

AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO DEI CANDIDATI INTERNI
(art. 2 del D.M. 741/2017 e Nota Informativa MIM prot. 4155 del 07/02/2023)

L'Organo competente è Consiglio di classe in sede di scrutinio finale che è presieduto dal Dirigente Scolastico o suo delegato.

In base a quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 62 del 2017, l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.

1. In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;

c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.

Voto di ammissione all'Esame di Stato e il percorso triennale

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe attribuisce ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato, un voto di ammissione espresso in decimi. Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a sei/decimi.

Il voto di ammissione è espresso dal Consiglio di Classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo nella Scuola Secondaria di I grado e i criteri e modalità di valutazione definiti dal C.D. e inseriti nel Piano dell'Offerta Formativa (art. 6 D.Lgs. 62/2017, art. 2 D.M. 741/2017) e di seguito indicati:

“Si suggerisce di evitare calcoli meccanici per l'attribuzione del voto di ammissione. Nell'ottica della dimensione formativa della valutazione è, invece, opportuno tenere conto del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, considerando una serie di elementi oltre ai voti disciplinari: il metodo di studio maturato, l'autonomia raggiunta dall'alunno, il grado di responsabilità manifestato nelle scelte, i progressi registrati relativamente alla situazione di partenza, il livello di competenze e abilità di base acquisite, anche in riferimento alle competenze civiche e alle lingue straniere, etc. Il Consiglio di classe in sede di scrutinio finale può deliberare la non ammissione con adeguata motivazione in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline; in questo caso il voto espresso al momento della delibera dall'insegnante di Religione cattolica per gli alunni che se ne avvalgono (e analogamente il voto dell'insegnante di attività alternative all'IRC), se determinante per conseguire la maggioranza, va riportato a verbale in forma di giudizio motivato. In base all'art. 2, comma 4, del D.M. n. 741/2017 il voto di ammissione, che pesa per il 50% sulla valutazione finale, può essere inferiore a sei decimi”.

Aspetti da valutare nella formulazione del giudizio globale

- Inserimento nella classe.

- Rapporto con compagni ed adulti.
- Impegno scolastico (responsabilità, motivazione).
- Grado di autonomia personale nello svolgimento del lavoro (organizzazione del lavoro, rispetto delle richieste e dei tempi di consegna del lavoro, applicazione dei procedimenti di lavoro, utilizzo corretto degli strumenti di lavoro).
- Grado di raggiungimento delle competenze programmate in base alla situazione di partenza.
- Sviluppo di pensiero autonomo (capacità di scelte autonome, di soluzioni personali).
- Partecipazione alle attività laboratoriali (recupero, consolidamento, potenziamento).
- Attitudini ed interessi evidenziati.

Criteri per la non ammissione all'Esame di Stato

Il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame di Stato in caso di mancata o parziale acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.

Per tale deliberazione il voto del docente di religione cattolica/di attività alternative, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale (art. 2 D.M. 741/2017– art. 6 D.Lgs. 62/2017).

L'ammissione all'esame degli alunni interni è disposta, previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico, con decisione assunta a maggioranza dal Consiglio di Classe, anche nei confronti dell'alunno che ha conseguito una votazione inferiore a sei (art. 6 D.Lgs. 62/2017, art. 2 D.M. 741/2017).

CONDIZIONI PER LA NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

FREQUENZA	<p>L'alunno ha superato il monte ore di assenze consentite e non ha diritto ad una deroga (poiché non rientra tra i casi deliberati dal Collegio dei Docenti o perché le numerose assenze hanno pregiudicato la possibilità di valutarlo).</p> <p>N.B. È necessario che il Consiglio di Classe abbia verbalizzato l'avvenuto superamento del monte ore di assenze previsto dalla normativa e di ciò abbia dato comunicazione alla famiglia.</p>
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO	<p>Si può procedere alla non ammissione all'Esame di Stato di un alunno con carenze relative al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento secondo i seguenti criteri definiti dal Collegio dei Docenti ed inseriti nel PTOF vigente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) i membri del Consiglio di Classe ritengono che la non ammissione dell'alunno rappresenti una possibilità di recupero per quest'ultimo; 2) la scheda di valutazione dell'alunno/a presenta almeno quattro valutazioni pari o inferiori a 4 (nel conteggio è esclusa la valutazione di religione cattolica).

PROVE DI ESAME (Art. 6 DM 741/2017)

Le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sono finalizzate a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunno/a, anche in funzione orientativa tenendo a riferimento il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze previsti per le discipline dalle Indicazioni Nazionali per il curriculum del primo ciclo di istruzione.

L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte e da un colloquio.

Le prove scritte sono:

- Prova scritta relativa alle competenze di italiano;
- Prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche;
- Prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere studiate, articolata in due sezioni, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 9, comma 4. 4.

Le tracce delle prove sono predisposte dalla Commissione in sede di riunione preliminare sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte.

CORREZIONE E VALUTAZIONE DELLE PROVE

- La sottocommissione corregge e valuta le prove scritte tenendo conto dei criteri definiti dalla commissione in sede di riunione preliminare.
- La sottocommissione attribuisce a ciascuna prova scritta e al colloquio un voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.
- Alla prova di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

Determinazione dei voti alle prove d'esame

Nel rispetto di quanto previsto dalle recenti norme sulla valutazione (D.lgs 62/2017, D.M. n. 741/2017, relativamente all'arrotondamento del voto finale "*all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5*" e dai criteri di valutazione del Piano dell'Offerta Formativa (POF) dell'Istituto, i docenti decidono **la non ammissibilità dei voti frazionati**.

COLLOQUIO

Il colloquio (DM. 741/2017, articolo 10), condotto collegialmente dalla sottocommissione, valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curriculum, con particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio. Il colloquio accerta anche il livello di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento trasversale di educazione civica, di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, che ha abrogato l'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.

Art.10 D.M. 741/2022

1. Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.
2. Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio.

3. Il colloquio tiene conto anche del livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria e delle competenze relative all'insegnamento dell'educazione civica.

Il colloquio si ritiene di impostarlo in modo da consentire una valutazione globale del grado di maturità conseguito dall'alunno, del livello di preparazione raggiunto nelle varie discipline, delle sue capacità critiche ed espressive, della capacità di rielaborazione personale, dell'acquisizione dei vari linguaggi specifici e dei contenuti culturali proposti.

A tutti gli alunni sarà data la possibilità di organizzare e presentare percorsi pluridisciplinari che evidenzino un atteggiamento attivo e comparativo nei confronti dei programmi e delle esperienze svolte. A tal fine si cercherà di instaurare un clima sereno che metta a proprio agio gli esaminandi e si darà loro la possibilità di scegliere la disciplina o l'argomento con cui avviare la prova orale. Il colloquio, inoltre, avrà un carattere diversificato e terrà in massimo conto i livelli di partenza, i progressi individuali, le abilità, le conoscenze culturali di ogni singolo alunno.

Per i candidati che presentano maggiori difficoltà, l'esame orale potrà prendere spunto da esperienze soggettive o da quanto prodotto nel corso di attività scolastiche a carattere eminentemente operativo, evitando che il colloquio si risolva in accertamenti a carattere esclusivamente teorico e indirizzandolo verso aspetti pratici e concreti, utili a mettere in luce le attitudini, la preparazione e la maturità personale:

- Conoscenza e organizzazione dei contenuti e collegamento tra le varie discipline;
- Abilità espressive anche con riferimento ai linguaggi specifici delle materie di esame;
- Capacità critiche di riflessione e di argomentazione incluse le competenze trasversali di educazione civica.

CANDIDATI CON DISABILITÀ E DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO Art. 14 del D.M. 741/2017

Per lo svolgimento dell'esame di Stato la sottocommissione predispone, se necessario, sulla base del piano educativo individualizzato relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali.

Le alunne e gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sostengono le prove d'esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove.

Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma finale.

L'esito finale dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dal precedente articolo 13.

Ai candidati con disabilità che non si presentano all'esame di Stato viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, lo svolgimento dell'esame di Stato è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe.

Per l'effettuazione delle prove scritte la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Può, altresì, consentire l'utilizzazione di strumenti

compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano stati previsti dal piano didattico personalizzato, siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

Nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione, adotta criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato.

.....Omissis.....

Per tutti i candidati con certificazione di disturbo specifico di apprendimento, l'esito dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 13.

Nel diploma finale rilasciato al termine dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e nei tabelloni affissi all'albo dell'istituzione scolastica non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Prove differenziate

Alunni con disabilità

Per gli alunni con disabilità certificata, coerentemente con il piano educativo individualizzato, verranno predisposte prove d'esame adattate (graduate, semplificate) o differenziate, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

Le prove potranno essere sostenute con l'ausilio di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico.

Gli alunni con disabilità grave per i quali sia stata adottata nel primo quadrimestre la valutazione per aree, nel secondo quadrimestre saranno valutati con i voti nelle discipline in rapporto al percorso personalizzato.

Le prove avranno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

Alunni con Disturbi specifici di apprendimento

Gli alunni con D.S.A. adeguatamente certificati, sosterranno le stesse prove scritte, ma la valutazione e la verifica degli apprendimenti (anche in sede d'esame conclusivo di cicli) devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni. A tal fine saranno adottate le misure dispensative e compensative ritenute più idonee (un tempo più disteso per lo svolgimento delle prove (ove necessario), utilizzo di caratteri più grandi per le prove scritte oggetto d'esame).

Sul diploma di licenza è riportato il voto finale in decimi senza menzionare le modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove oggetto d'esame.

(Modalità per l'attribuzione della valutazione finale)

1. La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, secondo quanto disposto **dall'articolo 13 del DM 741/2017**. L'esame di Stato si intende superato se il candidato consegue una valutazione finale di almeno sei decimi.

2. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d'esame.

Art. 13 D.M. 741/2022

Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto

di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio.

Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria.

Per i candidati privatisti il voto finale viene determinato dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all'unità superiore.

La commissione delibera il voto finale per ciascun candidato espresso in decimi.

L'esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a sei decimi. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione assunta all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame. I criteri per l'assegnazione della lode saranno decisi dalla Commissione di Esame nel corso della seduta plenaria iniziale.

PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI FINALI

L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni di cui al comma 1 tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura "Non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.

Nel diploma finale rilasciato al termine dell'esame di Stato e nei tabelloni affissi all'albo di istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento.

INDICAZIONI GENERALI PER I NON DIPLOMATI

È opportuno ricordare che:

1. allo scrutinio sono tenuti a partecipare tutti i membri della sottocommissione;
 2. i docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni; qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti di sostegno, essi si esprimono con un unico voto;
 3. l'eventuale non superamento dell'esame va votato a maggioranza dalla sottocommissione;
 4. nel verbale dello scrutinio vanno specificate adeguatamente le motivazioni del non superamento dell'esame;
- Le famiglie degli alunni non diplomati devono venire informate dell'esito negativo degli scrutini prima della pubblicazione all'albo dei risultati di quest'ultimi (di ciò si farà carico il Coordinatore di Classe).

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

(Prove standardizzate e certificazione delle competenze)

Ai candidati interni che superano l'esame di Stato viene rilasciata la certificazione delle competenze, che descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite, anche orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo. Il documento viene redatto durante lo scrutinio finale, utilizzando il modello allegato al decreto ministeriale 742/2017 (Allegato B) e consegnato alla famiglia dell'alunno e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo.

Ai sensi dell'articolo 2 del DM 742/2017, la certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l'esame di Stato, ad eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista. Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle competenze è integrata ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017.

Per maggiore chiarezza si riporta quanto previsto dall' **art. 9 del decreto legislativo n. 62/2017** che come si è detto, regola il rilascio della certificazione delle competenze che deve essere redatta in sede di scrutinio finale e sarà rilasciata solo ai candidati che abbiano superato l'esame di Stato (ad eccezione degli alunni privatisti).

Il modello nazionale di certificazione delle competenze, adottato dal MIUR, sarà accompagnato da una sezione predisposta e redatta a cura dell'INVALSI, in cui viene descritto il livello raggiunto dagli alunni nelle prove CBT nazionali.

Per le competenze acquisite sono previsti quattro livelli di certificazione a cui corrispondono degli indicatori esplicativi:

D – Iniziale

C – Base

B – Intermedio

A – Avanzato

Candidati assenti e sessioni suppletive

Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame che si conclude entro il 30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico.

4) CALENDARIO DEGLI SCRUTINI FINALI E DELL'ESAME DI STATO 2022-23

Il docente-coordinatore di ciascuna classe terza avrà cura di distribuire le (allegate) Autorizzazioni per l'uscita degli alunni minori in assenza di genitori o delegati con validità per l'intero periodo degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo d'istruzione. Le autorizzazioni, debitamente compilate e integrate dalla documentazione richiesta, dovranno essere consegnate dagli alunni prima dell'inizio delle prove scritte e opportunamente custodite dai docenti del Consiglio di Classe.

Il docente-coordinatore di ciascuna classe, in sede di scrutinio, avrà cura di illustrare:

- una relazione sommativa (**relazione coordinata finale**) che va redatta utilizzando l'apposito format allegato alla presente (**SI PRECISA CHE PER LE CLASSI TERZE VERRÀ UTILIZZATO UN APPOSITO E SPECIFICO MODELLO DI RELAZIONE COORDINATA CHE VERRÀ PUBBLICATO NEI PROSSIMI GIORNI**);
- la griglia contenente la valutazione degli apprendimenti scaricata dal registro elettronico.

All'atto dello scrutinio finale dovranno anche essere pronte le certificazioni delle competenze (**solo classi terze**). Le certificazioni delle competenze in forma cartacea, da compilare secondo il modello ministeriale (**allegato B**), saranno consegnate dal docente coordinatore della classe **lunedì 12 giugno p.v.** presso l'ufficio di segreteria.

Nel corso dello scrutinio dovrà essere utilizzato il modello di verbale di scrutinio finale denominato "**verbale per lo scrutinio finale (con riporto dati)**" **disponibile sul portale ARGO**. **Seguiranno ulteriori indicazioni**

CALENDARIO SCRUTINI SECONDO QUADRIMESTRE

DATA	CLASSI	ORA
Venerdì 09-06-2023	1A	15.00-15.30
	2A	15.30-16.00
	3A	16.00-16.30
	1B	16.30-17.00
	2B	17.00-17.30
	3B	17.30-18.00
Lunedì 12-06-2023	3D	08.00-08.30
	3E	08.30-09.00
	3C	09.00-09.30
	1C	09.30-10.00
	2C	10.00-10.30
	1E	10.30-11.00
	2E	11.00-11.30
	1D	11.30-12.00
	2D	12.00-12.30

PROPOSTA CALENDARIO

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE

LUNEDÌ 12/06/2023	ORE 19.00	RIUNIONE PRELIMINARE
MERCOLEDÌ 14/06/2023	ORE 8.30	PROVA SCRITTA DI ITALIANO
	A SEGUIRE (MATTINA E POMERIGGIO)	CORREZIONE COMPITI ITALIANO
GIOVEDÌ 15/06/2023	ORE 8.30	PROVA SCRITTA INGLESE
	ORE 11.00	PROVA SCRITTA SECONDA LINGUA STRANIERA
	A SEGUIRE (MATTINA E POMERIGGIO)	CORREZIONE COMPITI SCRITTI
VENERDÌ 16/06/2023	ORE 8.30	PROVA SCRITTA DI MATEMATICA
	A SEGUIRE	CORREZIONE COMPITI DI MATEMATICA

	(MATTINA E POMERIGGIO)	
SABATO 17/06/2023	ORE 08.00	RATIFICA SCRITTI
MERCOLEDÌ 21/06/2023 COLLOQUI ORALI SEZIONE A	DALLE 8.30 ALLE 10.30	N. 6 ALUNNI
	DALLE 11.00 ALLE 13.00	N. 6 ALUNNI
	DALLE 16.00 ALLE 18.00	N. 6 ALUNNI
	DALLE 18.00	SCRUTINI
GIOVEDÌ 22/06/2023 COLLOQUI ORALI SEZIONE B	DALLE 8.30 ALLE 10.30	N. 6 ALUNNI
	DALLE 11.00 ALLE 13.00	N. 6 ALUNNI
	DALLE 16.00 ALLE 17.00	N. 3 ALUNNI
	DALLE 17.00	SCRUTINI
VENERDÌ 23/06/2023 COLLOQUI ORALI SEZIONE C	DALLE 8.30 ALLE 10.30	N. 6 ALUNNI
	DALLE 11.00 ALLE 13.00	N. 6 ALUNNI
	DALLE 16.00 ALLE 18.00	N. 5 ALUNNI
	DALLE 18.00	SCRUTINI
LUNEDÌ 26/06/2023 COLLOQUI ORALI SEZIONE D	DALLE 8.30 ALLE 10.30	N. 6 ALUNNI
	DALLE 11.00 ALLE 13.00	N. 6 ALUNNI
	DALLE 16.00 ALLE 19.00	N. 9 ALUNNI
	DALLE 19.00	SCRUTINI
MARTEDÌ 27/06/2023 COLLOQUI ORALI SEZIONE E	DALLE 8.30 ALLE 10.30	N. 6 ALUNNI
	DALLE 11.00 ALLE 13.00	N. 6 ALUNNI
	DALLE 16.00 ALLE 19.00	N. 9 ALUNNI
	DALLE 19.00	SCRUTINI
MERCOLEDÌ 28/06/2023	DALLE ORE 9.00	SCRUTINI E RATIFICA FINALE

La presente proposta di calendario degli Esami potrebbe subire delle variazioni per il sopravvenire di nuove esigenze organizzative e didattiche anche derivanti dagli impegni dei docenti che prestano servizio in più istituzioni scolastiche.

5) CONSEGNA DELLE SCHEDE DI VALUTAZIONE ALLE FAMIGLIE

I genitori, per visionare il documento di valutazione, utilizzeranno le apposite credenziali in loro possesso per accedere online al registro elettronico. Con apposita circolare sarà comunicato alle famiglie la data in cui sarà possibile scaricare il documento di valutazione dal registro elettronico.

PER LE CLASSI TERZE: le certificazioni delle competenze saranno rese disponibili in forma cartacea a partire dal giorno **5 luglio 2023 presso l'ufficio di segreteria didattica negli orari e nei giorni di ricevimento.**

I genitori che **solo per motivi eccezionali** (ad esempio lo smarrimento delle credenziali) sono impossibilitati a scaricare on line il documento di valutazione, potranno richiedere delle nuove credenziali o ricevere copia del documento stesso presso gli uffici di segreteria negli orari e nei giorni di ricevimento.

6) CONSEGNA DOCUMENTI E CONVOCAZIONE COLLEGIO DEI DOCENTI IN SEDUTA PLENARIA

Tutti i documenti da consegnare in segreteria per l'archiviazione (Registro di classe; Registro dei consigli classe; Registro firma relativo alla presenza dei docenti (a cura del responsabile di plesso); duplice copia dell'elenco degli alunni ammessi e non ammessi alla classe successiva; documenti alunni con disabilità e con Disturbo specifico dell'Apprendimento) dovranno essere consegnati dal coordinatore di classe il 12 giugno 2023, a partire dalle ore 9,00 e fino alle 13,00, al prof. La Rocca Dario che ne verificherà la completezza.

Si precisa che, contestualmente alla consegna dei suddetti documenti, ciascun docente dovrà altresì presentare la propria richiesta relativa all'accesso al Fondo di Istituto (da effettuare attraverso la specifica modulistica che sarà resa disponibile tramite il sito web della scuola), corredata dalla relazione finale nel caso in cui siano stati realizzati progetti extracurricolari con gli alunni o come attività aggiuntive di insegnamento o negli altri casi previsti (vedi nomina).

Il 29 giugno 2023 Convocazione Collegio dei Docenti, in seduta plenaria ed in presenza, presso l'Auditorium del Plesso Lampedusa.

L'orario e l'ordine del giorno saranno comunicati con apposita circolare interna.

Si precisa che tale data potrebbe subire delle variazioni in base agli impegni sopravvenuti del Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Marilena Scavo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs n.39/93